

DELIBERA 258/2023/CRL/UD del 10/05/2023
L. D'xxx / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)
(GU14/236235/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del **10/05/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di LORENA D'APPOLLONIO del 29/01/2020 acquisita con protocollo n. 0041534 del 29/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante con istanza del 29-01-2020 ha richiesto l'avvio del procedimento per la definizione della controversia nei confronti della società SKY Italia s.r.l., lamentando il malfunzionamento del servizio. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento l'utente richiede, a seguito del malfunzionamento del servizio, il rimborso dei canoni per non aver usufruito del relativo servizio per le fatture pagate, nonché un risarcimento quantificato in € 2000,00.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Ancora preliminarmente è doveroso evidenziare che è stato depositato in atti accordo transattivo sottoscritto dalle parti, datato 15-04-2020, in cui l'istante, accettando la definizione bonaria della controversia, rinuncia al presente procedimento “ Resta inteso che, a fronte di quanto sopra e con la sottoscrizione della presente, Lei dichiara di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione da Sky Italia S.r.l. in relazione alla controversia in oggetto e di rinunciare sin da ora a qualsiasi ulteriore pretesa, azione, e/o rivalsa anche futura a qualsiasi titolo e/o ragione nei confronti di Sky Italia S.r.l. e comunque relativa alla controversia in oggetto. A tal fine Lei dichiara e garantisce che non sono in corso ulteriori giudizi e/o procedimenti in relazione a quanto in oggetto.”

Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA
Articolo 1

1. Nell'istanza della sig.ra L. Dxxx nei confronti della società Sky Italia srl, prendere atto della cessata materia del contendere per effetto dell'accordo raggiunto fra le parti e depositato in atti. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **10/05/2023**

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to